

RC verso terzi e verso prestatori di lavoro

Le garanzie opzionali

Merci al gancio

Qualora l'Assicurato sollevi merci di terzi durante la fase di carico e scarico presso terzi, la garanzia si intende estesa ai danni materiali che dette merci possano subire a seguito di caduta.

Officine – Danni a veicoli e natanti

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito dell'esercizio commerciale assicurato anche un'annessa officina - e ne faccia menzione nell'attività dichiarata - la garanzia si intende estesa ai danni ad autoveicoli e natanti di clienti che l'Assicurato abbia in consegna o deposito purché i medesimi si trovino nell'area del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.

La garanzia opera a condizione che nell'area dove si svolgono le attività assicurate siano presenti non oltre sei ponti sollevatori per veicoli o altrettanti paranchi per l'alaggio e il varo di natanti.

Si intendono compresi i danni materiali arrecati ai suddetti autoveicoli e natanti durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi (compreso alaggio e varo) ma **restano esclusi i danni derivanti da lavori oggetto dell'attività assicurata eseguiti su tali autoveicoli o natanti.**

Sono compresi i danni materiali arrecati agli autoveicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale entro 20 km da ove ha sede l'officina stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e a condizione che il danno non sia risarcibile da assicurazione RC Auto.

Autolavaggi - Danni ai veicoli

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito della stazione di servizio assicurata anche un annesso autolavaggio, la garanzia si estende ai danni materiali arrecati agli autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio purché sia in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo sia stato effettuato non oltre sei mesi prima della data di accadimento del danno.

Presenza piscina

Qualora l'esercizio assicurato (bar o ristorante) abbia annessa una piscina non coperta di superficie non superiore a 300 metri quadri la garanzia si estende alla responsabilità derivante dalla conduzione della stessa a condizione che l'impianto sia in regola con le norme di legge e che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.

RC attività in appalto a terzi

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro si intende estesa, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 (Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e comunque nei modi previsti dall'art. 1.3, anche nei confronti di titolari e dipendenti di imprese, a cui l'Assicurato abbia affidato:

attività complementari alle attività dichiarate nella Scheda Riepilogativa purché dette attività o servizi vengano svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa (oppure presso altra sede

contemplata da uno specifico contratto consortile o di rete di impresa avente data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro) e vengano comprese nella fatturazione finale dell'Assicurato a terzi;

servizi di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, purché tali lavori risultino dall'attività dichiarata e siano svolti presso il domicilio di clienti dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo;

nonché nei confronti di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa, ferma l'esclusione dei casi di franchising.

Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione a prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Parcheggio esteso

La garanzia si estende alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato **a condizione che il numero di posti auto disponibili sia non superiore alle 10 unità**. Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Parcheggio esteso" il limite massimo di superficie dell'area adibita a parcheggio si intende elevato a 1.500 metri quadri.

RC postuma

Qualora l'Assicurato:

- effettui riparazioni o manutenzioni presso le sedi aziendali coerentemente con l'attività dichiarata;
- nonché, se l'attività dichiarata prevede anche "installazioni e manutenzioni presso terzi",
- effettui lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera presso terzi;

di cose rientranti nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa – **esclusi lavori edili e opere murarie** - la garanzia si estende ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione delle suddette attività anche qualora questi danni si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi o la riconsegna al cliente, a condizione che sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

Come opera la copertura

Questa estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- **per la prima volta durante il periodo di validità del presente contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo di validità;**
- **purché tali danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.**

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

SE RPOS E ALMENO UN FATTORE INSTALLAZIONI PRESSO TERZI

RC attività di noleggio

La descrizione dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa si intende integrata anche dalla seguente: "Noleggio di beni dello stesso tipo di quelli oggetto dell'attività dichiarata."

La garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verifichino durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della garanzia ed opera a **condizione che il numero di beni oggetto di noleggio non superi, complessivamente, le 25 unità.**

Errato stivaggio

Qualora l'Assicurato effettui lo stivaggio della propria merce sui mezzi di trasporto e/o nei contenitori di terzi la garanzia si intende estesa ai danni corporali e materiali cagionati a terzi a seguito di errato stivaggio, anche successivamente alla consegna al vettore.

Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria

Generali Italia garantisce il rimborso delle spese sostenute per il ritiro e/o la distruzione di prodotti galenici o di altre specialità di fabbricazione propria.

Questa estensione è operante **a condizione che i prodotti abbiano provocato danni corporali a terzi e/o esistano ragionevoli motivi di ritenere che possano provarli, e/o l'Autorità ne abbia ordinato il ritiro o la distruzione.**

Le spese indennizzate con la presente garanzia sono solo quelle sostenute per:

- annunci su mezzi di comunicazione sia a stampa che radiofonici o televisivi;
- operazioni di trasporto necessarie per il ritiro di prodotti;
- distruzione di prodotti.